



PROVINCIA DI BRESCIA

**AVVISO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE
DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA**

SESSIONE N. 1 ANNO 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- L'art. 123 (Autoscuole) del d.lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada";
- l'art. 105, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti locali di cui al provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 26/01/2011, n. 17 e s.m.i. "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17";
- il Regolamento delle attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e istruttore di autoscuola e delle attività della commissione di esame approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 27 marzo 2025;

RENDE NOTO

che è indetta la **sessione di esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola e per l'estensione dell'abilitazione a insegnante di autoscuola**

per i giorni:

16 APRILE 2026 dalle ore 9.00 - PRIMA PROVA QUIZ

16 APRILE 2026 dalle ore 10.00 - SECONDA PROVA SCRITTA (TEMI)

7 MAGGIO 2026 dalle ore 9.00 - TERZA E QUARTA PROVA

La sessione d'esame si svolgerà presso la sede della Provincia di Brescia di via Milano n. 13 – Brescia, AULA MAGNA - piano terra.

NB: i giorni, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove potrebbero anche essere diversi da quelli indicati nel presente avviso. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate nella sezione dedicata sul sito internet della Provincia di Brescia.

La domanda di ammissione e lo svolgimento dell'esame sono disciplinati secondo quanto di seguito esposto.

1. Presentazione della domanda di ammissione.

Per presentare la domanda di ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- b) età non inferiore a diciotto anni;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ovvero diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante avviato prima del 6 aprile 2024). Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere.
- d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- e) patente di guida della categoria B normale o speciale conseguita in Italia o in un altro Stato membro della Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana (ovvero patente di guida della categoria B normale o speciale per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante avviato prima del 6 aprile 2024);
- f) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto erogatore di cui all'art. 123, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, ovvero conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 34/2024.

La domanda va presentata alla Provincia di Brescia - Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Trasporti, via Milano n.13 - 25126 Brescia, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi, entro il termine di presentazione indicato al punto 4, all'indirizzo trasportoprivato@pec.provincia.bs.it avendo cura di indicare nell'oggetto: "DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA **NOME COGNOME DEL CANDIDATO**"

Non saranno accettate le domande presentate oltre il termine indicato al punto n. 4.

2. Contenuti della domanda.

La domanda deve essere compilata in originale, previo assolvimento dell'imposta di bollo (allegare il modello "annullamento marca da Bollo"), secondo lo schema allegato al presente avviso. Essa deve contenere tutte le

dichiarazioni sostitutive ed essere corredata da tutti i documenti sottoindicati, oltre che essere sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; il cittadino extracomunitario deve dichiarare di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indicare gli estremi del titolo di soggiorno posseduto;

b) di possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti richiesti dalla normativa vigente (artt. 1 e 2 D.M. 17/2011; art. 5, co. 1, Regolamento provinciale) per essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria, e precisamente:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ovvero diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante avviato prima del 6 aprile 2024). Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore rilasciata in loco dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'auto-certificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere.
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale conseguita in Italia o in un altro Stato membro della Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana (ovvero patente di guida della categoria B normale o speciale per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante avviato prima del 6 aprile 2024);
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto erogatore di cui all'art. 123, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, ovvero conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 34/2024;

c) di indicare eventuali prove d'esame positivamente sostenute, svolte successivamente al 6 aprile 2024 sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 34/2024.

Alla domanda devono essere allegati, preferibilmente all'interno di un unico file in formato .PDF:

- fotocopia fronte/retro non autenticata di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia fronte/retro della patente di guida in corso di validità;

- fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stato extra UE);
- copia del titolo di studio o suo certificato sostitutivo;
 - per i cittadini stranieri:* copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.
- fotocopia certificato di abilitazione di istruttore di guida (in caso di estensione dell'abilitazione);
- fotocopia attestato di frequenza al corso di formazione iniziale;
- attestazione del versamento di euro 100,00 effettuato esclusivamente tramite PagoPa.

La Provincia di Brescia non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e delle comunicazioni o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi anche se imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo PEC regolarmente attivo, nonché ad informare tempestivamente l'Ufficio Trasporti di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

3. Oneri istruttori.

Ai fini dell'eventuale ammissione all'esame è necessario provvedere al versamento di euro 100,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi **esclusivamente tramite PagoPa** raggiungibile al link

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=P_BS

selezionando la tipologia di pagamento “*Trasporto privato – Spese di istruttoria per istanze (agenzie, autoscuole, scuole nautiche, noleggio autobus con conducente, autotrasporto in conto proprio, officine revisione) e per l'iscrizione agli esami di idoneità professionale*”.

In nessun caso la somma versata per la partecipazione verrà restituita.

4. Termine di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal **giorno 3 febbraio 2026 al giorno 16 febbraio 2026**.

5. Ammissione.

Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di quindici candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande complete in ogni elemento e di tutta la documentazione richiesta. Al fine di garantire un numero di insegnanti sufficiente a soddisfare le richieste del territorio in relazione alle attività di formazione demandate alle autoscuole e viste le evidenti finalità pubbliche connesse all'esercizio di autoscuola, cinque dei quindici posti disponibili sono riservati prioritariamente ai candidati residenti in provincia di Brescia. Eventuali domande di ammissione eccedenti il numero di quindici, qualora validamente presentate, saranno ammesse di diritto alla sessione d'esame immediatamente successiva alla presente, con la medesima riserva di posti in favore dei candidati residenti in provincia di Brescia.

Saranno accettate solo le domande complete delle dichiarazioni, della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria e presentate entro il termine indicato al punto 4.

Si informa che con atto dirigenziale n. 3830/2025, avente ad oggetto l'ammissione/esclusione dei candidati per la sessione d'esame n. 2/2025, sono risultati ammessi di diritto n. 7 candidati alla prima sessione successiva

e riportati nell'allegato A dal n. 16 al n. 22. Pertanto si rendono disponibili n. 8 posti liberi per la sessione n. 1/2026.

La Segreteria della Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, almeno sette giorni prima dalla data dell'esame pubblicherà sulla pagina web dedicata della Provincia di Brescia al seguente link:

https://www.provincia.brescia.it/area_areaTematica/1840/pagsistema.html

e senza ulteriori comunicazioni ai candidati, l'elenco dei candidati ammessi e convocati, l'elenco dei candidati la cui domanda è ammissibile ma eccedente il numero massimo, nonché i giorni, l'ora e il luogo ove si svolgerà la sessione d'esame (si precisa che i giorni, l'ora e il luogo potrebbero anche essere diversi da quelli indicati nel presente avviso).

In caso di domanda incompleta degli elementi essenziali o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato viene escluso dall'ammissione all'esame, con decisione motivata che viene comunicata all'interessato, entro il termine di sette giorni dalla data dell'esame.

In caso di presentazione di domanda irregolare o documentazione incompleta, la segreteria della Commissione trasmette comunicazione al candidato, fissando termine per consentire di sanare le irregolarità o di depositare la documentazione mancante, avvertendo che, in difetto, verrà disposta l'esclusione dalla sessione di esame.

6. Programmi e modalità di svolgimento dell'esame di insegnante di teoria.

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in quattro prove, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:

- a) **PROVA QUIZ:** il candidato compila due schede d'esame, di 30 (trenta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti. E' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 60 (sessanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due);
- b) **PROVA SCRITTA:** il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino a un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) **SIMULAZIONE DI LEZIONE:** il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- d) **PROVA ORALE:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Per sostenere l'esame, i candidati devono presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella convocazione che verrà pubblicata in seguito sulla pagina web della Provincia di Brescia muniti di apposito documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di non ammissione all'esame.

Le prove devono essere svolte esclusivamente, pena l'annullamento dell'elaborato e l'esclusione dalla prova d'esame, su carta che riporta il timbro dell'Ente e la sigla del dipendente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione e utilizzando la penna a biro consegnata all'inizio delle prove.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, computer portatili, smartwatch e altri apparecchi elettronici, i quali tutti devono essere

consegnati ad un addetto provinciale al momento che precede l'ingresso nel luogo di espletamento delle prove abilitanti. Durante le prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro oralmente o per iscritto o attraverso gesti, ovvero mettersi in contatto con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, viene escluso direttamente dall'esame.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno un membro o il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Il candidato, prima di iniziare la prima prova scritta (PROVA QUIZ) scrive sulla scheda-quiz il proprio nome e cognome e la data di nascita; al termine della prova consegnerà la scheda al Presidente o a un membro della Commissione.

Per la seconda prova scritta, al candidato viene consegnata una busta grande e una busta piccola riportanti la data della prova e il timbro dell'Ente. Il candidato dopo aver svolto la prova mette il foglio o i fogli nella busta grande; quindi, scrive in un cartoncino da inserire nella busta piccola il proprio nome e cognome e data di nascita e, dopo averla chiusa, inserisce la stessa nella busta grande, e la consegna al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci. Entrambe le buste devono essere incollate e firmate a cavallo dei lembi di chiusura da parte di almeno due commissari.

I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Segretario della Commissione.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato on line nella sezione NOTIZIE del sito internet della Provincia (al seguente link https://www.provincia.brescia.it/area_areaTematica/1840/pagsistema.html).

7. Estensioni delle abilitazioni. L'istruttore di autoscuola che intende conseguire l'abilitazione di insegnante deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1. lettere c) e d) del presente avviso e deve presentare l'attestato di frequenza delle parti di programma del corso di formazione iniziale previste dall'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17.

L'istruttore di guida che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui agli articoli che precedono, ad esclusione della prima prova inerente alla compilazione delle schede-quiz, fatte salve le prove già superate nei due anni precedenti (nel caso in cui il candidato abbia frequentato un corso di formazione iniziale autorizzato o avviato dopo il 6 aprile 2024 e abbia già sostenuto le prove di esame regolate dalle disposizioni del D.M. n. 17/2011, come modificato dal D.M. n. 34/2024).

8. Attestato di abilitazione. Ai candidati risultati idonei in tutte le prove d'esame nel termine di due anni dall'esito positivo della prima prova (PROVA QUIZ) e che hanno sostenuto la quarta prova presso la Provincia di Brescia, è rilasciato l'attestato che comprova la conseguita abilitazione.

L'attestato viene rilasciato d'ufficio previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

9. Disposizioni finali. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente bando si rinvia al Regolamento provinciale sopra citato nonché alle norme di leggi e regolamenti vigenti, anche se successivi a quelli sopra citati, in quanto applicabili.

Per eventuali informazioni: Ufficio Trasporti – Segretario della Commissione Sig.ra Milena Strambini, Tel. 030/3748030 - mail: mstrambini@provincia.brescia.it

Responsabile del procedimento Ing. Tiziano Andriulli tel. 030/3749579.

Allegati:

- 1) Modello Domanda di ammissione all'esame
- 2) Informativa privacy
- 3) Annullamento marca da bollo

Brescia, 03/02/2026

IL DIRIGENTE

dr. Riccardo Davini